

ALLEGATO 3

Borse di studio

Le borse di studio per la frequenza del Corso di Dottorato di Ricerca hanno durata annuale e sono rinnovate per il secondo e terzo anno di iscrizione a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Regolamento organizzativo del Corso, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura pari a quello previsto dal D.M. 25 gennaio 2018, n.40.

L'importo della borsa di studio è incrementato, nel limite massimo del 50% e compatibilmente con le disponibilità di bilancio sia per le risorse stanziare dall'Amministrazione centrale sia per quelle messe a disposizione dalle strutture, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero, a seguito di autorizzazione del Collegio dei Docenti, per periodi complessivamente non superiori a 18 mesi. Tale incremento è erogato al termine del periodo di attività di ricerca svolta all'estero, previa presentazione di dichiarazione del responsabile dell'ente che ha ospitato le attività del dottorando, nella quale sia indicato il periodo temporale di permanenza. Nei casi di periodi di attività all'estero di durata continuativa superiore a un bimestre, su richiesta del Dottorando corredata della dichiarazione del responsabile dell'ente che ospita le attività del Dottorando stesso, l'incremento può essere erogato, in rate mensili, durante lo svolgimento dell'attività all'estero.

A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando iscritto è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare un finanziamento per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, il cui ammontare è determinato per ciascun Corso nella misura del 10% dell'importo annuo lordo dall'ente, salvo integrazioni finanziate sul fondo di funzionamento del dipartimento sede amministrativa del Corso.

La borsa di studio per la frequenza del Corso di Dottorato è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modifiche e integrazioni, nella misura di due terzi a carico dell'Amministrazione e di un terzo a carico del borsista. Le borse di studio finanziate da altri atenei o da enti pubblici o privati possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Le borse che prevedono lo svolgimento di una specifica attività di ricerca vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto nella convenzione. Al Collegio dei Docenti spetta la funzione di verificare che le predette condizioni siano osservate.

Per i Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti ed attivati a seguito di accordi di cooperazione con università od enti di ricerca esteri di elevata qualificazione e di riconoscimento internazionale, di cui all'art. 10 del D.M. 45/2013, le norme relative alle borse di studio saranno definite negli accordi stessi.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, per i quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione.

Le borse di studio per la frequenza di Corsi di Dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per

quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse di studio.

Chi abbia già usufruito, anche solo parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un Corso di Dottorato presso un'università italiana non può usufruire di un'altra borsa di dottorato.

Contributi per l'accesso e la frequenza dei Corsi

I dottorandi al momento dell'immatricolazione sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo per un importo complessivo pari ad Euro 156,00.

Sono tenuti al pagamento del contributo anche gli iscritti ai corsi titolari di assegno di ricerca.